

PROTOCOLLO PER L' ACCOGLIENZA e L'INCLUSIONE degli ALUNNI STRANIERI

ISTITUTI COMPRENSIVI CITTA' di BOLOGNA

1. PREMESSA

Questo protocollo nasce con l'intento di pianificare le azioni d'inserimento degli alunni di lingua non italiana neo-arrivati sul territorio italiano, facilitandone l'ingresso nel nostro sistema scolastico a partire dall'avvio della formazione, cioè dalla scuola dell'infanzia, primo ordine scolastico con il quale bambini/e e famiglie entrano generalmente in contatto.

Il protocollo definisce prassi condivise di carattere organizzativo, amministrativo, comunicativo, educativo-didattiche, in base ai riferimenti normativi nazionali che negli ultimi quindici anni hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale e dell'integrazione degli alunni stranieri. In Italia, di fronte all'emergenza del fenomeno migratorio, l'educazione interculturale è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni immigrati: in particolare, si è inteso disciplinare l'accesso generalizzato al diritto allo studio, l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d'origine¹.

In seguito si è affermato il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni di lingua non italiana provenienti da altri Paesi e altre culture, in funzione del reciproco arricchimento. Tale principio introduce per la prima volta il concetto che l'educazione interculturale, anche in assenza di alunni stranieri nella classe, vada intesa come la forma migliore per prevenire e contrastare il razzismo, l'intolleranza e la formazione di stereotipi². Quindi, con riferimento al trattato di Maastricht e ai documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa³, anche la dimensione europea dell'insegnamento si colloca nel quadro dell'educazione interculturale.

Alla fine degli anni Novanta una serie di norme⁴ pone particolare attenzione all'effettivo esercizio del diritto allo studio e quindi agli aspetti organizzativi della scuola, all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, al mantenimento della lingua e della cultura di origine, alla formazione dei docenti e all'integrazione sociale. In particolare con il **D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394** viene istituito il **Protocollo**, documento elaborato dai singoli Istituti, che disciplina le procedure di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri. Le successive circolari ministeriali attuative del suddetto D.P.R. prevedono lo stanziamento di fondi aggiuntivi per la formazione dei docenti e per iniziative di sostegno per l'**integrazione**⁵.

Dopo la pronuncia del **C.N.P.I. del 20/12/2005** riguardo al ruolo attivo che la scuola riveste in una società multiculturale, la **C.M. n. 24 del 1 marzo 2006, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**, fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l'organizzazione di misure volte all'inserimento degli alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri e infine la circolare n. 28 del 15 marzo 2007 raccomanda alle commissioni esaminatrici di riservare particolare attenzione a tali alunni che ancora presentano difficoltà linguistiche.

Il 6 dicembre 2006, con Decreto Ministeriale, viene istituito l'**Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale**, articolato in un comitato scientifico composto da esperti del mondo accademico, culturale e sociale, in un comitato tecnico composto da rappresentanti degli

¹ Cfr. **C.M. 8/9/1989, n. 301**, *Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio.*

² Cfr. **C.M. 26/7/1990, n. 205**, *La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale*; cfr. la pronuncia del **C.N.P.I. del 24/3/1993**, *Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola.*

³ Cfr. il documento *Il dialogo interculturale e la convivenza democratica*, diffuso con **C.M. 2/3/1994, n. 73.**

⁴ Cfr. la legge n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36; **Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.**

⁵ Cfr. **C.M. n.155/2001**, attuativa degli **articoli 5 e 29** del CCNL del comparto scuola; **C.M. n. 160/2001.**

Uffici del Ministero e in una Consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni ed enti che lavorano nel campo dell'integrazione degli alunni stranieri.

Nell'ottobre 2007 un importante documento, *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*, ha dettagliato le azioni più opportune per l'integrazione e l'interazione interculturale. Tali indicazioni sono state riprese e ridefinite nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, pubblicate nel febbraio 2014, in cui – oltre ad avere dettagliato con maggiore chiarezza chi sono gli alunni di origine straniera e a ribadire una serie di buone prassi – viene spostato il focus sulle scuole secondarie di secondo grado.

La C.M. 08/01/2010 *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana* fornisce invece indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana nelle prime classi di ogni ordine e grado, introducendo - a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2010/11 - il limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana per classe. Tale limite "dovrà rapportarsi ai peculiari contesti territoriali e essere opportunamente calibrato sulla base delle località (città piccole, medie, grandi, metropoli, aree extraurbane) e delle situazioni (dimensioni e caratteristiche del fenomeno migratorio), nonché delle intese e delle alleanze possibili fra le diverse istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio".

Con il D.P.R. 263/2012 il legislatore ha inteso supportare gli alunni provenienti da paesi terzi nella fascia di età di 15 – 18 anni nei percorsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana anche in ragione della più recente normativa in materia di immigrazione.⁶

I più recenti provvedimenti in materia di alunni in situazione di difficoltà e svantaggio ribadiscono tutto quanto previsto dalla normativa precedente⁷. L'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 *"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* e la successiva nota dell'USR – Emilia Romagna prot.13588 del 21 agosto 2013 *"Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti in ordine alla redazione del piano annuale per l'inclusività nell'ottica della personalizzazione dell'apprendimento. Materiali per la formazione dei docenti a. s. 2013-2014"* evidenziano la necessità di una speciale attenzione nei confronti di alunni in situazione di svantaggio per ragioni sociali e culturali, per disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Per questa vasta area di alunni il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.

2. COSTITUZIONE e RUOLO delle SCUOLE- POLO

Allo scopo di dare piena attuazione al dettato normativo e con l'intento di gestire nella maniera più efficace e funzionale l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna

⁶ Cfr. l'**Accordo di integrazione** di cui al D.P.R. 179/2011

⁷ **Nota del MIUR del 22 ottobre 2008** del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica. Ufficio Sesto, relativa alle modalità di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane, degli studenti che abbiano effettuato i loro studi all'estero, oppure in una delle scuole straniere operanti in Italia, nonché le istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studi esteri.

Circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009/2010.*

DPR 122/2009 art. 1 comma 9, in merito alla valutazione, recita: *I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.*

hanno ritenuta necessaria l'istituzione di **cinque scuole-polo** sul territorio della città di Bologna coordinate dal **CPIA Metropolitano**.

Le scuole – polo sono dislocate in punti nevralgici della città e ad esse sono collegate in rete tramite appositi accordi le istituzioni scolastiche del territorio.

SCUOLA - POLO	AREA CITTADINA di RIFERIMENTO	I.C. afferenti a scuola - polo
I.C. 8	Centro città	I.C. 8, I.C. 17, I.C. 18
I.C. 1	Sud Ovest (zona Reno)	I.C. 2, I.C. 14
I.C. 5	Nord (Navile)	I.C. 3, I.C. 4, I.C. 15
I.C. 7	Nord Est (San Donato/San Vitale)	I.C. 6, I.C. 10, I.C. 11, I.C. 16
I.C. 12	Sud Est (Savena/Santo Stefano)	I.C. 9/I.C. 13/I.C. 19/I.C. 20/I.C. 21/ I.C. 22

Le scuole polo hanno il compito di:

- 1) fornire una prima accoglienza agli alunni stranieri non italo-foni neo-arrivati in Italia;
- 2) individuare sul territorio la scuola in rete disponibile all'accoglienza;
- 3) indirizzare e monitorare l'iscrizione degli alunni neo-arrivati in Italia presso la scuola di accoglienza;
- 4) condividere con le scuole della rete in maniera efficace le risorse comunali destinate alla promozione della conoscenza della lingua italiana allo scopo di garantire il successo formativo di tutti gli studenti;
- 5) individuare una unità del personale amministrativo di segreteria per l'accoglienza e l'espletamento di tutte le procedure amministrative e di monitoraggio connesse all'attuazione del protocollo.

3. SCOPI del PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA

Il presente protocollo, corredato da una proposta di *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno degli istituti afferenti alla scuola polo in tema di accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso a scuola di alunni non italo-foni nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo – arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni alunno,
- favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
- promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- utilizzare in maniera razionale e proficua le risorse professionali disponibili (alfabetizzatori e facilitatori dei CPIA ed eventuale organico appositamente assegnato).

4. PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Il Comune di Bologna è impegnato a definire i necessari accordi con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna per l'ottenimento dei dati relativi ai nuovi ingressi di minori, sia previsionali che effettivi, utili alla programmazione degli inserimenti scolastici.

Il Comune si impegna inoltre nel coordinamento di rete diffusa dei punti informativi presenti nel territorio utili ad indirizzare ed orientare le famiglie degli alunni.⁸

La scuola – polo si farà carico di:

- 1) svolgere anche col supporto di meditatori/facilitatori comunali una prima valutazione dell'alunno/a compilando l'all. 1 (fino al punto C incluso) da condividere con l'istituzione scolastica disponibile all'accoglienza, a cui spetta comunque l'ultima verifica per una corretta e proficua inclusione;
- 2) indirizzare l'alunno/a verso la scuola individuata quale disponibile all'accoglienza;
- 3) contattare la scuola di accoglienza e predisporre l'avvio al procedimento di iscrizione (vedi Linee guida allegate);
- 4) verificare che, nel più breve tempo possibile, lo studente venga inserito nella classe tenendo presenti le disposizioni normative del D.P.R. 394/99 e la C.M. 2/2010.

5. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Al fine del monitoraggio del presente protocollo, viene costituito un **Gruppo tecnico** composto dalla Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna, dalla Dirigente del Settore Istruzione del Comune di Bologna, dal Dirigente del CPIA Metropolitano e dai Dirigenti Scolastici di ciascuna delle scuole polo o da loro delegati.

Tale gruppo è incaricato di verificare l'andamento del presente protocollo ed apportarvi eventuali modifiche.

6. RISORSE delle SCUOLE POLO

Verranno messe a disposizione delle scuole polo:

- Docenti alfabetizzatori CPIA;
- Insegnanti di italiano come L2, facilitatori linguistici ed educatori incaricati dal Comune di realizzare servizi rivolti in particolare a minori stranieri e non italofoni;
- Mediatori /Facilitatori;
- Ulteriori risorse reperite sul territorio.

⁸ Il Comune di Bologna – secondo l'articolazione dei diversi settori di interesse – si è impegnato attraverso i punti informativi presenti sul territorio a fornire ai cittadini provenienti da paesi esteri, non solo indicazioni attinenti al welfare, ma anche informazioni relative alle iscrizioni scolastiche.